



G.26067

Sent. n. 59/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26067 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna contro il Signor:

SEDDA Francesco, nato a Iglesias il 22/08/1971, residente a Sassari in
vicolo Lombardi n. 27 (C.F. SDDFNC71M22E281F), non costituito in
giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data
14.12.2023.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 15.1.2025, celebrata con l'assistenza del
Segretario, Dott.ssa Barbara Borghero, il Magistrato relatore Cons. Gaetano
Berretta e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Pellegrino Marinelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 14 dicembre 2023, la Procura

	Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. SEDDA Francesco, Brigadiere	
	Capo dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Investigativo Provinciale	
	Carabinieri di Sassari, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di	
	dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi	
	euro 18.487,00, asseritamente cagionato all'amministrazione di	
	appartenenza, in conseguenza dell'intervenuto svolgimento di attività	
	professionale esterna non autorizzata.	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 22.1.2021, della Guardia di Finanza,	
	Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Sassari e procedeva alla	
	ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla	
	base delle risultanze dell'attività investigativa espletata dall'organo di polizia	
	giudiziaria e tramite acquisizioni documentali direttamente	
	dall'amministrazione militare.	
	Dopo aver dato conto che la fattispecie di responsabilità sarebbe	
	emersa all'esito delle verifiche condotte - ai sensi dell'art. 1, commi da 56 a	
	62, della Legge n. 662/1996 - dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria	
	della Guardia di Finanza di Sassari su richiesta dell'Ispettorato per la	
	Funzione Pubblica, la Procura prospettava che il convenuto, senza formulare	
	richieste di autorizzazione e senza quindi ottenerle, avrebbe indebitamente	
	affiancato al rapporto di servizio in essere con l'Arma dei Carabinieri, una	
	consistente attività professionale esterna retribuita di cantante solista e leader	
	di un gruppo musicale.	
	L'attività extra-istituzionale non autorizzata sarebbe stata espletata	
	nel contesto temporale 2013/2020 ed avrebbe determinato la percezione, da	
	2	

parte del convenuto, di compensi lordi per complessivi euro 18.487,00,
puntualmente riepilogati – con distinzione per anno di imposta -
nell’informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Sassari del
22.1.2021.

Le attività esterne retribuite avrebbero riguardato sempre ed esclusivamente l'attività concertistica del gruppo musicale "*Queen in Rock*" di cui il Brigadiere SEDDA è risultato essere l'indiscusso leader. In un'unica occasione il convenuto avrebbe tuttavia percepito ulteriori compensi per un'attività di procacciamento di affari, per avere segnalato alcuni clienti a una ditta operante nel settore della chirurgia estetica.

L'organo requirente richiama il quadro normativo di riferimento, sia quello generale del pubblico impiego contenuto nel D.Lgs. n.165/2001, sia quello specifico contenuto nel Codice dell'Ordinamento Militare approvato con il D.Lgs. n.66/2010 (artt. 894, 895 e 896) e contestava che a fronte del riferito svolgimento degli incarichi extra-istituzionali retribuiti non autorizzati, né i committenti né il percettore avrebbero provveduto a riversare i predetti compensi nel bilancio dell'amministrazione, come previsto dall'art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001. Con conseguente responsabilità erariale da omesso riversamento ai sensi del successivo comma 7-bis del medesimo art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Dopo aver illustrato l’assetto giurisprudenziale nella *subiecta materia* e dopo aver dato conto che a seguito del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.13/QM/2021 le somme oggetto di riversamento ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 dovrebbero essere computate al lordo delle ritenute fiscali, l’organo requirente evidenziava che

	il quadro fattuale deporrebbe per ritenere che il Sig. SEDDA fosse	
	consapevole degli illeciti posti in essere, come dimostrato in particolare dalla	
	circostanza che già nell'anno 2019 era stato attinto da una sanzione	
	disciplinare per mancata comunicazione alla scala gerarchica dell'attività	
	extra-istituzionale fin lì svolta e ciò nonostante avrebbe comunque	
	continuato ad espletare l'attività esterna retribuita, con conseguente	
	imputazione dell'illecito a titolo di dolo.	
	La Procura Regionale riferiva di aver formalizzato, nei confronti del	
	convenuto, l'invito a fornire deduzione e dava conto che il Brigadiere	
	SEDDA depositava agli atti del procedimento una copia del Ricorso	
	Straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento del	
	Comando Legione Carabinieri Sardegna del 30.9.2021 con il quale – su	
	indicazioni della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero	
	della Difesa – si era provveduto in via amministrativa a disporre il recupero	
	delle somme percepite <i>extra moenia</i> . L'organo requirente procedeva quindi a	
	confutare le argomentazioni difensive contenute nel ricorso amministrativo e	
	dopo aver evidenziato che gli eventuali recuperi intervenuti	
	antecedentemente alla definizione del presente giudizio dovranno essere	
	scomputati dall'ammontare risarcitorio in sede esecutiva (alla data del	
	24.8.2023 la somma recuperata ammonterebbe ad euro 5.676,08),	
	concludeva domandando la condanna del Sig. SEDDA Francesco, al	
	pagamento a favore del Ministero della Difesa della somma di euro	
	18.487,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di	
	giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	4	

	14.12.2023, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di trattazione.	
	Il convenuto non si costituiva in giudizio.	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato	
	le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - intervenuta in	
	data 8.1.2024 ex art.146 c.p.c. – deve ritenersi che il contraddittorio	
	processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. SEDDA	
	Francesco ex art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
	2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da	
	ritenere dimostrato che il Sig. SEDDA Francesco, nel contesto temporale	
	2013 - 2020, ha affiancato alla prestazione lavorativa svolta presso l'Arma	
	dei Carabinieri, un'altra attività lavorativa esterna in favore di soggetti terzi,	
	segnatamente quella di cantante e di leader di un gruppo musicale. Di tale	
	evidenza è stato fornito analitico riscontro nella documentazione istruttoria.	
	5	

	Risultano infatti allegate alla segnalazione di danno erariale della Guardia di	
	Finanza del 21.1.2021 i singoli verbali concernenti le convergenti	
	attestazioni, rese dai soggetti che avevano conferito gli incarichi di	
	prestazione d’opera dal 2013 al 2020 (trattasi di numerosi titolari di pubblici	
	esercizi ubicati nel territorio regionale della Sardegna), secondo le quali il	
	Sig. SEDDA Francesco era costantemente il referente del gruppo “ <i>Queen in</i>	
	<i>rock</i> ” e percepiva direttamente il prezzo per le prestazioni musicali	
	concordate che venivano successivamente suddivise con i membri del	
	sodalizio musicale. Da tali verbali la Guardia di Finanza ha tratto un	
	prospetto analitico (si veda la relazione informativa del 22.1.2021 – Allegato	
	n.1 del Fascicolo di Procura, pagg. 3 e ss.) in cui vengono riportati i	
	compensi imputabili direttamente al Sig. SEDDA. L’imputazione ha	
	riguardato sia compensi per i quali non è stata effettuata la ritenuta d’acconto	
	IRPEF (in questi casi l’imputazione si è basata sulle dichiarazioni degli	
	esercenti e ha determinato il computo del compenso in parti uguali con i	
	membri del gruppo), sia compensi per i quali risulta agli atti la ritenuta	
	fiscale a nome del convenuto SEDDA (in questi casi l’imputazione è	
	derivata dall’incrocio tra la ritenuta d’acconto e la parallela dichiarazione del	
	reddito, da parte del convenuto, nella dichiarazione fiscale - Modello 730). I	
	proventi per attività esterna non autorizzata hanno infine riguardato la	
	somma di euro 62,50 che il Sig. SEDDA ha percepito nel 2017 dalla società	
	Blu Agency di Sant’Elpidio (FM) quale compenso per aver procacciato	
	clienti (attività di chirurgia estetica).	
	In assenza di difese da parte del Sig. SEDDA e avuto riguardo al fatto	
	che con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal	
	6	

	del rapporto lavorativo pubblico, di attività professionale esterna – in	
	particolare l’obbligo della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di	
	appartenenza per l’espletamento dell’attività <i>extra moenia</i> (con esclusione	
	delle specifiche attività liberalizzate indicate dall’art. 53, comma 6, D.Lgs.	
	n.165/2001 e art. 895, D.Lgs. n.66/2010).	
	L’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 (norma applicabile anche al	
	personale militare in forza dell’espresso richiamo contenuto nel comma 6	
	della medesima disposizione) ha quindi ricollegato allo svolgimento	
	dell’illegittima attività <i>extra moenia</i> un obbligo di riversamento in favore	
	dell’amministrazione dell’intero ammontare dei compensi percepiti.	
	Può essere affermato in termini generali che i divieti e le sanzioni	
	previste dalle richiamate disposizioni legislative rimarcano la peculiarità del	
	lavoro pubblico, il quale, a differenza di quello privato, è caratterizzato da	
	uno stringente regime di incompatibilità, che condiziona la possibilità di	
	svolgere attività lavorative esterne (fermi restando i casi di divieto assoluto	
	previsti dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n.3/1957 e, per il personale	
	militare, l’art.894 del D.Lgs. n.66/2010) ad un apposito provvedimento	
	autorizzativo dal datore di lavoro e limita l’esercizio di attività senza previa	
	autorizzazione a quelle espressamente previste in via derogatoria. Come	
	emerge dal delineato quadro ordinamentale, la posizione dei militari risulta	
	peculiare rispetto a quella dei restanti dipendenti pubblici ed infatti le	
	disposizioni contenute nell’art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 devono	
	essere integrate con quelle specificamente dettate dell’ordinamento militare,	
	fermo restando che il principio generale che governa l’intera materia è quello	
	secondo cui la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico	
	8	

	assume il connotato dell'esclusività (art.98 Cost.), finalizzato ad assicurare il	
	buon andamento dell'amministrazione tramite la salvaguardia delle energie	
	del lavoratore e della sua indipendenza (art.97 Cost.). I richiamati principi	
	costituiscono <i>ius receptum</i> nella giurisprudenza del Giudice Contabile (cfr.,	
	Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.54/2015; id., n.11/2020; id., n.68/2020;	
	id., Sez. I° Centrale d'Appello, n.406/2014; id., n.457/2021; id., Sez.	
	Toscana, n.159/2014; id., Sez. Marche, n.83/2014; id. Sez. Calabria,	
	n.161/2013).	
	In forza della previsione dell'art.53, comma 7 e del successivo	
	comma 7-bis, D.Lgs. n.165/2001, l'illecita percezione delle somme derivanti	
	dall'attività professionale ha generato un obbligo di riversamento del loro	
	intero ammontare in favore dell'amministrazione militare di appartenenza	
	del convenuto.	
	A fronte dell'omissione del predetto riversamento, si è	
	conseguentemente perfezionato il pregiudizio erariale azionato dalla Procura	
	Regionale, pari ad euro 18.487,00.	
	2.3. Il Sig. SEDDA non si è costituito in giudizio. La sua difesa è stata	
	limitata alla produzione – successivamente alla notificazione dell'invito a	
	fornire deduzioni – di una copia del ricorso straordinario al Presidente della	
	Repubblica avverso il provvedimento del Comando Legione Carabinieri	
	Sardegna del 30.9.2021 con il quale si era provveduto in via amministrativa	
	a disporre il recupero delle somme ottenute per l'attività espletata. In tale	
	ricorso, che allo stato non risulta definito, il Sig. SEDDA ha contestato la	
	natura reddituale dei compensi percepiti per gli spettacoli del gruppo	
	musicale, asserendo che essi avrebbero rivestito semplicemente natura di	
	9	

	rimborsi spese.	
	Premesso che tale affermazione risulta smentita dagli episodi in cui i	
	soggetti esercenti hanno effettuato la ritenuta d’acconto sui proventi erogati	
	in suo favore, l’eccezione si appalesa comunque priva di fondamento in	
	quanto priva di evidenza probatoria, come correttamente rilevato dalla	
	Procura Regionale.	
	2.4. Il danno erariale deve essere imputato a titolo di dolo e senza	
	applicazione del potere riduttivo dell’addebito, risultando evidente che	
	l’attività esterna è stata svolta nella piena consapevolezza che essa avesse a	
	tutti gli effetti natura libero professionale, secondo normativa dirimente nota	
	a qualunque lavoratore per la sua evidenza ed in realtà già conosciuta dal	
	convenuto per essere stato sottoposto a procedimento disciplinare nell’anno	
	2019, con l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna per giorni	
	3.	
	La somma risarcitoria ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 deve	
	inoltre essere commisurata al lordo della ritenuta d’acconto fiscale, secondo	
	la più recente giurisprudenza nomofilattica (cfr., sul punto, Corte dei conti,	
	Sez. Riunite, n. 13/2021/QM), alle cui motivazioni la Sezione fa rinvio.	
	Dalle allegazioni processuali emerge che l’amministrazione ha già	
	attivato un procedimento di recupero delle somme non riversate. Il	
	provvedimento assunto dal Comando Legione Carabinieri Sardegna in data	
	17.8.2021 risulta impugnato con ricorso straordinario al Presidente della	
	Repubblica e non risulta essere stato ad oggi definito. L’accertamento del	
	pregiudizio erariale deve essere in questa sede quantificato per l’intero,	
	fermo restando che le somme già recuperate e quelle che saranno	
	10	

	ulteriormente recuperate prima dell’attivazione dell’esecuzione della	
	presente decisione dovranno essere scomputate a favore del convenuto.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo al Sig. SEDDA Francesco pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio del Ministero della Difesa, definitivamente	
	quantificato in complessivi euro 18.487,00:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in	
	essere;	
	3) l’elemento soggettivo del dolo.	
	La complessiva somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	sentenza sino al soddisfo.	
	4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come	
	in dispositivo, a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	La contumacia del convenuto SEDDA Francesco ex art.93 c.g.c..	
	Condanna	
	SEDDA Francesco, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui	
	all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero della	
	Difesa, della somma di euro 18.487,00.	
	11	

[illegible]